

**OGGETTO:** Modifica capitolo II del Regolamento edilizio comunale "Commissione edilizia" ai sensi dell'art. 9, comma 6, della L.P. 04.08.2015, n. 15 e ss.mm. a seguito istituzione della Commissione edilizia unica per i Comuni della gestione associata della Bassa Valle di Non.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che la composizione, formazione e funzionamento della Commissione edilizia comunale è disciplinato dagli artt. 11 e 12 del vigente Regolamento edilizio comunale.

Fatto presente che con l'adozione della L.P. 4 agosto 2015 n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio 2015" all'art 9, comma 6, è stato stabilito che i Comuni coinvolti nelle gestioni associate delle funzioni di cui all'art. 9 bis della L.P. n. 3/2006 istituiscono un'unica C.E.C. nominata dal Comune d'ambito di maggiori dimensioni demografiche, di concerto con gli altri Comuni della gestione associata.

Dato atto che con deliberazione 09 novembre 2015 n. 1952 la Giunta provinciale ha individuato l'ambito territoriale di gestione associata delle funzioni nr. 6.1 esteso ai Comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton.

Visto l'art. 121, comma 5, della citata L.P. 5/2015 in base al quale entro due mesi dalla data di stipulazione della convenzione di costituzione della gestione associata, le amministrazioni comunali procedono alla nomina della CEC secondo quanto previsto dall'art. 9 comma 6; peraltro la convenzione riferita a tutte le funzioni, è stata sottoscritta con atto rep. Atti Privati Comune di Denno n. 15/2017 dd. 19/10/2017, in attuazione del mandato conferito e approvato con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali dei Comuni facenti parte dell'ambito (il Comune di Denno vi ha provveduto con delibera CC nr. 18 dd. 21/08/2017).

Rilevato che in data 21/03/2018 si è riunita la conferenza permanente dei sindaci; in tale sede si è preso atto dell'obbligo di istituire la Commissione edilizia comunale unica, dando atto che la medesima sarà nominata dal Comune di Campodenno, quale Comune di maggiori dimensioni demografiche e sarà composta come segue:

- *il Sindaco o l'Assessore, con competenza in materia urbanistica ed edilizia, del Comune interessato alle questioni di volta in volta trattate, che presiede la commissione;*
- *due tecnici laureati, di cui uno sia architetto e l'altro ingegnere;*
- *un tecnico laureato in geologia;*
- *un tecnico diplomato (geometra o perito edile);*
- *il comandante del Corpo volontario locale dei Vigili del Fuoco o suo sostituto, del rispettivo comune.*

*Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate alternativamente dal Segretario della gestione associata e dal ViceSegretario ad esaurimento, i quali potranno delegare le proprie funzioni ai Responsabili dei rispettivi Servizi Tecnici Comunali.*

*La Giunta comunale di Campodenno, nomina i componenti scegliendoli tra tecnici che svolgono la libera professione ovvero alle dipendenze di Enti pubblici o privati, a seguito della pubblicazione di avvisi e della valutazione comparativa delle candidature ammissibili come disposto dalla lett. e) del comma 2 dell'art. 9 della L.P. 15/2015 di comprovata capacità, con esperienza in materia urbanistico-edilizia e tutela del paesaggio.*

*I liberi professionisti nominati componenti della Commissione, nonché gli studi o altre forme associative presso cui operano in via continuativa i medesimi componenti, possono assumere, nell'ambito del territorio dei Comuni associati, solamente incarichi di progettazione di opere e impianti pubblici.*

Ritenuto doveroso adeguare il regolamento edilizio comunale al fine di prevedere l'istituzione

della commissione edilizia unica per le funzioni della gestione associata, rinviando al regolamento edilizio comunale di Campodenno per la puntuale disciplina sulle attribuzioni, i compiti, la composizione e il funzionamento della medesima.

Richiamati quindi gli articoli 9 e 121 della L.P. 04.08.2015, n. 15.

Visto l'art. 46, co. 1, lettera b) delle L.P. 29.12.2016, n. 20.

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige di cui al D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L e s.m., coordinato con le disposizioni introdotte dalle successive leggi regionali ed in particolare dalla precitata L.R. 31/2015 di adeguamento al decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Visto l'art. 26 del D.P.Reg. 1.02.2005 n. 3/L.

Visto lo Statuto comunale.

Acquisito sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L, il parere favorevole di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Segretario comunale.

Il Sindaco, assistito dai Consiglieri scrutatori, nominati all'inizio della seduta, constata e proclama il risultato della votazione espressa per alzata di mano:

presenti e votanti: n. 13

voti favorevoli: n. 13

voti contrari: n. 0

astenuti: n. 0

Sulla base del risultato della votazione, il Consiglio Comunale,

## **DELIBERA**

1. di modificare, per le motivazioni in premessa descritte, il vigente Regolamento edilizio comunale, come segue:
  - ✓ art. 11: "A seguito della gestione associata del servizio edilizia privata e urbanistica dei comuni di Campodenno, Denno, Sporminore e Ton, e nel rispetto della Legge provinciale 04.08.2015 n.15, art. 9 comma 6 , è istituita una commissione edilizia unica per la gestione associata delle funzioni: attribuzioni, compiti, composizione e funzionamento sono disciplinati dal Regolamento edilizio comunale del Comune di Campodenno a cui pertanto si fa rinvio per tutta la durata della gestione associata medesima."
  - ✓ art. 12: abrogato
2. di dare atto che la presente deliberazione diviene esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P. Reg 01.02.2005, n. 3/L, e succ. modifiche;
3. di dare atto che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti mezzi di impugnativa:
  - a) opposizione alla Giunta Comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5, del Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni nella Regione Autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
  - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.